

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'associazione ha sede legale in Corso Garibaldi 41 a Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale. ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS aderisce all'Arcigay e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n.1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza le socie e i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I valori su cui si fonda l'azione di Arcigay sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Arcigay si impegna in modo specifico a:

- creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;

- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di volontarie e volontari, operatrici e operatori sociali, educatori, educatrici, ed insegnanti, lavoratori e lavoratrici pubblici e privati;
- costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTI che forniscono servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
- promuovere la socializzazione delle persone LGBTI attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti nelle relazioni affettive;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all'azione dell'associazione;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, non binari, transgender e del movimento delle donne;
- promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il coinvolgimento a tutti i livelli dell'associazione;
- partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTI;
- combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all'HIV;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata: favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro.

ART. 6 (Ammissione)

Hanno diritto di presentare domanda di ammissione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è valida se deliberata dall'Organo di amministrazione, a fronte di una specifica domanda della persona interessata o per silenzio assenso entro sessanta giorni dalla richiesta, ogni iscrizione è annotata nel libro delle socie e dei soci.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, l'organo di amministrazione comunica la decisione alla persona interessata entro 20 giorni, motivandola. L'aspirante socio o socia può, entro 10 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. In ogni caso di fronte al rifiuto sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea gli aspiranti soci e socie hanno il diritto di appellarsi al Collegio dei Garanti.

La tessera è di proprietà di Arcigay. Le socie e i soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa, alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay. L'adesione a ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS avviene nelle forme stabilite dallo statuto nazionale di Arcigay

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Per esercitare i diritti derivanti dalla qualifica di socio o socia, bisogna essere in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci e delle socie)

Le socie e i soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eleggibili negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché l'iscrizione sia stata richiesta da almeno 20 giorni e comunque approvata dall'Organo di amministrazione;
- Ciascuna persona associata ha diritto ad appellarsi al Collegio dei Garanti per ogni questione inerente alla vita dell'Associazione,

Ciascuna persona associata ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8(Qualità di volontaria o volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione della persona associata)

Ciascuna persona associata ha diritto di recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio o la socia che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere esclusa dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato o dell'interessata. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al socio o alla socia con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea. Avverso alla decisione dell'assemblea il socio o la socia ha diritto a ricorrere al collegio dei Garanti.

E' inoltre comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Congresso Territoriale

- Assemblea dei soci e delle socie,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 (Congresso Territoriale o Provinciale)

Il Congresso Provinciale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione Comitato provinciale Arcigay. Ad esso spetta:

- a) discutere e approvare il progetto associativo;
- b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
- c) eleggere il o la Presidente;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) approvare le linee generali del programma triennale di attività.

La convocazione del Congresso provinciale va affissa all'interno dei locali dell'associazione e in tutte le sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio provinciale, almeno 30 giorni prima della data dello stesso. Il Congresso provinciale è convocato dal o dalla Presidente del Comitato provinciale almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri o le proprie delegate; - quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 dei soci e delle socie o 1/10 qualora il numero di essi sia superiore a 500; In prima convocazione, il Congresso Territoriale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno delle socie e dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli o delle intervenute. Il Congresso Territoriale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni del Congresso provinciale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei o delle presenti o un decimo qualora il numero dei o delle presenti sia superiore a 500. Le deliberazioni del Congresso Territoriale devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 12 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e le socie.

E' convocata almeno una volta all'anno dal o dalla Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere divulgata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci e delle socie o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, Il voto segreto è ammesso solo se richiesto da una minoranza qualificata di un terzo dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal o dalla Presidente e dal o dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci e le socie.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 (Compiti dell'Assemblea o Congresso Provinciale)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- eleggere le persone delegate al Congresso nazionale;
- deliberare sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e approvare eventuali azioni di responsabilità;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei o delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati o delle associate;
- delibera su modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli o delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei o delle presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Questo numero si può estendere a cinque se il numero dei soci e delle socie dell'Associazione è superiore a cinquecento. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei o delle presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e delle socie, con decisione deliberata a maggioranza dei o delle presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci e delle socie (maggioranza inderogabile).

ART. 15 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal o dalla presidente.

Ogni socio o socia ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 e massimo di 9 componenti eletti dall'assemblea tra i propri e le proprie associate. Non sono ammesse cooptazioni senza il voto dell'Assemblea. In caso di dimissioni di una o un componente dell'organo di amministrazione la sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano richiesta almeno tre dei o delle consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei consiglieri o delle consigliere. Dura in carica per 3 anni e le persone che lo compongono possono essere rielette per 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle persone componenti. Esso delibera a maggioranza delle persone presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 17 (Presidente)

Il o la Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, Il o la Presidente rappresenta inoltre Arcigay nel territorio di competenza. Il o la Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza delle persone presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo o della nuova presidente e dell'organo di amministrazione. Il o la presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il o la Vicepresidente sostituisce il o la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. L'Organo di Amministrazione decide al suo interno il o la Vice-presidente e fissa le responsabilità degli o delle altre consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del o della Presidente, il o la Vice-presidente in accordo con il Direttivo, convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all'elezione di un nuovo o una nuova Presidente.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il Bilancio Consuntivo e Preventivo è pubblico e verrà pubblicato sugli organi di comunicazione dell'Associazione.

ART. 21 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 (Assicurazione dei volontari e delle volontarie)

I soci e le socie che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Commissariamento del Comitato)

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività o della cattiva gestione dell'Organo di Amministrazione o di gravi dissidi interni alle socie e ai soci la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al *commissariamento del Comitato*. I o le commissarie nominate svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i o le Commissarie convocano un Congresso straordinario che elegge il nuovo Consiglio direttivo.

ART. 26 Marchi



Arcigay è la denominazione dell'Associazione Nazionale e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell'associazione, come riportato in figura.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura "associazione LGBTI italiana" e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa aderenti. L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

L'Associazione Comitato territoriale, le socie e i soci si impegnano

- diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS sceglie di affiancare al marchio Arcigay, il logo rappresentato nelle varianti sottostanti. Esso è composto dalla parola "Tralaltro" e "Arcigay Padova". Per questo logo valgono le stesse regole d'uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay. Sul rispetto di queste regole vigila ARCIGAY TRALALTRO PADOVA APS.



ART. 27 (Disposizioni finali)



Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto di Arcigay Nazionale e le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.